COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n. 47 del 11/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA N. 15 DEL 05/03/2020 : "DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 (CORONAVIRUS) – INTEGRAZIONE". PARZIALE REVOCA.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art.117 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con il quale è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4/3/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero nazionale";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3/2020, in data 10/3/2020 e il D.L. del 16/3/2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia";

VISTO il DPCM 10/4/2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 26/4/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO, da ultimo, il DPCM del 17/5/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l'attivazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19 e, in particolare, le Ordinanze n. 57 e 58 del 17 e 18 maggio 2020;

ATTESA la necessità di recepire le disposizioni nazionali e regionali da ultimo emanate e sopra richiamate rendendole operative sul territorio comunale, sempre nell'ottica dell'obiettivo di far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) il quale espressamente recita "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 36 in data 8/5/2020 "Disposizioni atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19 (coronavirus) - Misure a seguito il PCM 26/4/2020 - Fase 2-" e ritenuto opportuno procedere alla sua revoca parziale al fine di renderla aderente alle più recenti disposizioni in materia;
Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale,

O R D I N A

Con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni, **la Revoca della propria Ordinanza n. 15 dello 03/06/2020** "OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 (CORONAVIRUS) - INTEGRAZIONE.
" mantenendo salve le disposizioni di cui ai successivi punti:

1) e' disposta l'apertura del centro polisportivo Luigi Russo consentendo l'accesso all'interno della struttura a non più di 15 (quindici) atleti per volta, a condizione che i teloni laterali sui due lati più lunghi della tensostruttura al momento dell'utilizzo siano rimossi per consentire un adeguato ricambio

dell'aria. Le società utilizzatrici del centro polisportivo si faranno carico per ogni seduta di allenamento della movimentazione dei teloni perimetrali e saranno responsabili di eventuali danni causati da tale operazione.
All'esterno della medesima struttura sarà consentito agli atleti di svolgere le attività sportive senza limitazioni di numero, in ogni caso (sia all'interno che all'esterno) dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza stabilite dal DPCM del 17/5/2020. E' confermata invece la momentanea chiusura della zona relativa agli spogliatoi, ad eccezione dei servizi igienici che saranno messi a disposizioni delle società sportive le quali ne cureranno la pulizia e la sanificazione.

2) E' disposta la riapertura del giardino pubblico denominato Lucignolo sito in Viale Europa/loc. Santissimo,

3) Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le altre disposizioni sancite dai provvedimenti ministeriali e regionali in premessa richiamati.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:
- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Commissariato di Polizia di Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Casa di Reclusione
- Ufficio Locale Marittimo
- Associazioni di Volontariato presenti sul territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento e, in particolare, le sanzioni, da ultimo stabilite con D.L. n. 19/2020, Art. 4, di seguito riepilogate:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è **punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro** e **non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale** o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;

- nei casi di **mancato rispetto delle misure previste**, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di utilizzo delle strutture di cui trattasi **da 5 a 30 giorni**. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 11.06.2020

IL SINDACO
Dr. Maurizio PAPI

COMUNE DI PORTO AZZURRO